



COMUNE DI CORATO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Settembre in Corato nella Sala Comunale il Commissario Straordinario d.ssa Paola Maria Bianca Schettini con l'assistenza del Segretario Generale dr. Luigi D'Introno esamina ed assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (coi poteri della Giunta Comunale)

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, da parte di

- Dirigente del Settore II, Ragioneria, Personale e Tributi, per quanto concerne la regolarità tecnica, Dott. Angelo Domenico Decandia;
- Dirigente del Settore II, Ragioneria, Personale e Tributi, per quanto concerne la regolarità contabile, Dott. Angelo Domenico Decandia;

VISTI:

- il Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'art. 1, comma 25, della Legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del D. Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, secondo cui, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;
- l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 241/2011, secondo cui, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, il quale dispone che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;
- l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 con cui è stato ulteriormente differito al 30/04/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
- l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, così come modificato dall’art. 106 comma 3-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, che recita: *“...omissis...per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è differito al 30 settembre 2020....omissis...”*;
- la delibera del Commissario Straordinario coi poteri della Giunta Comunale n. 21/G del 21/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2019;

DATO ATTO che:

- ai fini della classificazione di cui all’art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993, la popolazione residente di codesto ente, riferita al 31 dicembre 2018 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 48.233 abitanti, per cui il medesimo ente rimane collocato nella III classe (comuni da 30.0000 a 100.000 abitanti);
- l’art. 181 del D.L. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, così come modificato dall’art. 109 del D.L. n. 104/2020, così recita:

comma 1 “Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

comma 1-bis “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

comma 1-ter “I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis”;

RITENUTO opportuno e legittimo confermare per l'anno 2020 le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvate nel 2019;

VISTI:

- il “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”, approvato, con deliberazioni di C.C. n. 70/94, n. 51/96, n. 8/C del 2000, di G. C. n. 48/2002 e 94/G del 2003, di C.C. n. 42/2012, in cui, tra l'altro, è stato suddiviso il territorio comunale in n. 2 categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993;
- il prospetto di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2012;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- I.** di confermare, per l'anno 2020, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvate nel 2019, così come riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- II.** di inoltrare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;
- III.** di trasmettere il presente atto ai Settori Affari Generali, Finanziario, Urbanistica, Lavori Pubblici, Polizia Municipale, alla Società Mista “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”, soggetto gestore delle entrate comunali, per quanto di competenza;
- IV.** di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

^ ^ ^ ^

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Paola Maria Bianca
Schettini

IL Segretario Generale

F.to Dott. Luigi D'Introno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/09/2020 (N. 1872 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 15/09/2020

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, lì 21/09/2020

IL Segretario Generale

F.to Dott. Luigi D'Introno

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott.ssa Filomena Campione

**TABELLA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CORATO**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico:

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima € 27,89

Categoria seconda € 8,37

B. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo:

Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima € 9,30

Categoria seconda € 2,79

C. Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico:

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%):

Categoria prima € 8,37

Categoria seconda € 2,51

D. Occupazioni con passi carrabili anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti:

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 50%):

Categoria prima € 13,94

Categoria seconda € 4,18

E. Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi:

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 10%):

Categoria prima € 2,79

Categoria seconda € 0,84

F. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzati e, comunque, di fatto non sono utilizzabili:

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 10%):

Categoria prima € 2,79

Categoria seconda € 0,84

G. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare a quella indicata nella lettera A);

H. Per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata in € 0,65 per utenza. A tal fine il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,46. Per le medesime occupazioni non destinate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi la tariffa è:

Per ogni Km lineare o frazione e per anno:

Categoria prima € 129,11

Categoria seconda € 43,90

I. Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi:

Per ogni apparecchio e per anno:

Categoria prima € 15,49

Categoria seconda € 5,16

J. Distributori di carburante:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Categoria prima € 43,38

Categoria seconda € 13,94

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai tremila litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, o chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 12 del Regolamento Comunale, determinata secondo le disposizioni dell'art. 13.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

Categoria prima € 2,07

Categoria seconda € 0,62

In rapporto alla durata giornaliera dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene graduata nelle seguenti fasce orarie:

1) ore 8,00 – 20,00 e fino a 14 giorni:

Categoria prima € 1,55

Categoria seconda € 0,46

2) Oltre le ore 20,00 in poi e fino a 14 giorni:

Categoria prima € 0,52

Categoria seconda € 0,15

3) ore 8,00 – 20,00 e oltre 14 giorni:

Categoria prima € 0,77

Categoria seconda € 0,23

4) Oltre le ore 20,00 in poi e oltre 14 giorni:

Categoria prima € 0,26

Categoria seconda € 0,08

B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte ad un terzo;

C) Per le occupazioni con tende e simili, le tariffe sono quelle indicate alla lettera A) ridotte al 30%;

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte al 50%;

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte dell'80%;

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq;

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applicano le tariffe indicate alla lettera A) ridotte al 30%;

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte al 50%;

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%;

J) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93:

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 10,33

b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 15,49

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg., la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- fino a 90 gg. + 30%

- oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%

- di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, in unica soluzione con versamento anticipato.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.